

Newsletter marzo 2018

SOMMARIO

SEZIONE LEGALE

Corporate, Finance e Capital market

1. L'amministratore è responsabile per *mala gestio* se la cessazione dell'incarico non è tempestivamente iscritta nel registro delle imprese
2. Società quotate: informazioni privilegiate subito in CdA

Crisi d'impresa

3. La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Diritto civile

4. Recupero crediti dell'avvocato: le SS.UU. della Cassazione indicano le procedure da seguire

Diritto del lavoro

5. Illegittimo il licenziamento fondato sulle e-mail del dipendente in mancanza di certezza su chi ne sia l'autore

SEZIONE FISCALE

Imposte dirette

6. Credito d'imposta per la formazione 4.0: indipendente da super e iper – ammortamenti
7. Piani individuali di risparmio: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Imposte indirette

8. Omologazione del concordato preventivo: causa di rettifica della detrazione IVA
9. Vendite a catena intra-UE: negata la detrazione dell'IVA indebitamente assolta

SEZIONE LEGALE

Corporate, Finance e Capital market

1. **L'amministratore è responsabile per *mala gestio* se la cessazione dell'incarico non è tempestivamente iscritta nel registro delle imprese**

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24251 del 29 dicembre 2017, ha rigettato la domanda sollevata dal fallimento di una S.r.l. nei confronti *dell'ex* amministratrice unica chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dai creditori per la *mala gestio* della convenuta.

Quest'ultima, in particolare, deduceva di avere rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratrice quattro mesi dopo la nomina e di non avere esercitato alcun potere gestorio.

Il Tribunale, nell'esaminare i rilievi preliminari mossi dalla convenuta, ha considerato che la cessazione dell'incarico gestorio non era stata iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni ai sensi dell'art. 2385, comma 3, c.c. e, pertanto, tale evento non fosse opponibile al curatore fallimentare in quanto terzo rispetto alla compagine sociale.

Il Tribunale afferma che l'effettività della carica di amministratore dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e della revoca e, quindi, l'eventuale responsabilità deriva dalla nomina formale, così disconoscendo l'orientamento secondo il quale l'amministratore risponde solo quando è in carica e non sia cessato per qualunque causa.

Nel caso di specie, nonostante l'amministratrice dimissionaria non fosse legittimata a richiedere l'iscrizione della sua sostituzione nell'incarico gestorio, la stessa era comunque legittimata a sollecitare il nuovo amministratore a provvedere all'iscrizione e in caso di inerzia di quest'ultimo avrebbe potuto rivolgersi all'ufficio e al giudice del registro.

In ogni caso, il Tribunale di Roma rigetta la domanda di risarcimento proposta dal fallimento ritenendo le allegazioni formulate in modo generico e i rilievi esposti non fondati.

Rif. Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 29 dicembre 2017, n. 24251

2. Società quotate: informazioni privilegiate subito in CdA

Le società quotate devono comunicare al mercato le informazioni privilegiate "senza indugio" (secondo la lettera dell'art. 114 TUF), non appena acquisiscano la disponibilità di informazioni precise ed attendibili. A tal fine la preventiva approvazione del consiglio di amministrazione – il cui intervento peraltro non è necessario, ma rimesso alla valutazione dell'impresa – deve avvenire in tempi strettissimi. Alla luce di questi principi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3577 pubblicata lo scorso 14 febbraio, pur avendo rigettato il ricorso, ha ripercorso, avallandolo, il ragionamento della Corte d'appello milanese. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto inadeguate le tempistiche di convocazione del CdA, avvenuta nell'arco temporale di otto giorni lavorativi dall'acquisizione del dato, in considerazione del carattere multinazionale del soggetto e della conseguente capacità di incidere sulle scelte degli operatori di mercato. Le dimensioni della società emittente, infatti, sono discriminanti per valutare la tempestività delle comunicazioni rispetto ai rapidissimi tempi di reazione del mercato borsistico.

Rif. Cassazione civile, sezione II, sentenza 14 febbraio 2018, n. 3577

Crisi d'impresa

3. La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato in data 27 febbraio 2018 il documento relativo a "La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Con tale studio la Fondazione, dopo avere ripercorso i tratti essenziali dei procedimenti descritti dalla Legge 3/2012 - con maggiore attenzione all'accordo di composizione della crisi e alla liquidazione del patrimonio del debitore – ha affrontato il tema della crisi dei debitori non fallibili

che rivestono contestualmente la qualifica di datori di lavoro per individuare gli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro dipendente e delle eventuali eccedenze di personale.

La problematica sorge dal fatto che la legge 3/2012 non contiene alcuna previsione relativa alla gestione dei rapporti di lavoro né in caso di cessazione dell'attività d'impresa né in ipotesi di continuazione della stessa.

Da quanto emerge dal documento tale lacuna non sembrerebbe colmabile mediante il ricorso alle regole previste per la gestione dei rapporti di lavoro nelle altre procedure concorsuali quanto piuttosto con l'applicazione della disciplina ordinaria per i datori di lavoro in stato di crisi.

Il datore che intenda sospendere i rapporti di lavoro nell'ambito delle procedure di cui alla Legge 3/2012 potrà domandare la Cigs a condizione che ci siano reali possibilità di salvaguardare la continuazione, diretta o indiretta, dell'attività di impresa; mentre il datore che si colloca al di fuori del campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione potrà avvalersi dei nuovi fondi di solidarietà.

In caso di cessazione dell'attività o di un suo ridimensionamento, l'eccedenza di personale dovrà essere gestita mediante la cessazione dei rapporti di lavoro interessati secondo la disciplina dei licenziamenti individuali (Legge 604/1966) o collettivi (Legge 223/1991); alternativamente il datore di lavoro potrà scegliere per la continuazione indiretta dell'attività di impresa tramite il trasferimento d'azienda.

Laddove, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro derivante dall'accertamento del definitivo stato di insolvenza del datore di lavoro, i dipendenti vantino dei crediti relativi a contribuzioni non corrisposte o alla mancata liquidazione del TFR, potranno richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, istituito presso l'Inps.

Rif. *Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, 27 febbraio 2018*

Diritto civile

4. Recupero crediti dell'avvocato: le SS.UU. della Cassazione indicano le procedure da seguire

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4485 del 23 febbraio scorso, sono intervenute specificando come l'avvocato possa procedere al recupero delle proprie spettanze in relazione all'attività professionale prestata in favore del cliente inadempiente. Il Supremo Collegio ha stabilito che:

- è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria (atto di citazione), sia con quello del procedimento sommario "ordinario" di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;
- le uniche due alternative utilizzabili sarebbero (i) il ricorso per ingiunzione di pagamento (con applicazione delle norme speciali che prevedono la permanenza della tutela privilegiata del creditore dopo l'opposizione, ai sensi artt. 648, 649 e 653 c.p.c.) e (ii) il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. "speciale" disciplinato dall'art. 14 e dagli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 150/2011 (da utilizzare anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo);
- in entrambi i casi, l'oggetto della controversia di cui all'art. 28 L. n. 794/1942 è rappresentato dalla domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'*an debeatur* quanto se non vi sia;

- una volta introdotta, la controversia resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 (caratterizzato dall'inappellabilità dell'ordinanza ed immodificabili a del rito), anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all'*an*;
- soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione, di accertamento pregiudiziale, l'introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria; in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedere con il rito per essa di regola previsto. Ciò è possibile sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso.

Rif. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485

Diritto del lavoro

5. Illegittimo il licenziamento fondato sulle e-mail del dipendente in mancanza di certezza su chi ne sia l'autore

È illegittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente se fondato sui messaggi contenuti nella sua posta elettronica aziendale. È quanto ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza n. 5523 dell'8 marzo 2018.

La vicenda riguardava il recesso per giusta causa di un lavoratore cui si imputava di aver avuto un ruolo nelle irregolarità accertate nelle rivalutazioni di magazzino, a seguito delle quali alcuni partner commerciali dell'azienda avevano ottenuto l'accredito di somme non dovute per scorte inesistenti.

In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di impugnazione del licenziamento, mentre la Corte di Appello era pervenuta ad una conclusione opposta, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, in quanto la prova del comportamento trasgressivo del lavoratore era fondata su messaggi di posta elettronica di dubbio valore probatorio.

E proprio su questo punto si è soffermata anche la Corte di Cassazione, precisando che soltanto la PEC o la firma digitale avrebbero potuto garantire efficacia probatoria alla suddetta documentazione informatica, in quanto le mere e-mail non possono essere assunte come prova certa per legittimare un licenziamento, non essendo possibile attribuire alle stesse l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.

Rif. Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 8 marzo 2018, n. 5523

SEZIONE FISCALE

Imposte dirette

6. Credito d'imposta per la formazione 4.0: indipendente da super e iper – ammortamenti

Il credito d'imposta per la formazione 4.0, introdotto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) e spettante a tutte le imprese che sostengono costi in attività di formazione nel 2018, nella misura pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale

dipendente, per il periodo in cui questo viene occupato nelle predette attività di formazione, e fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000, è indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del super e dell'iper-ammortamento.

È quanto precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), fornendo risposta ad una serie di quesiti formulati in ordine alle nuove norme di favore introdotte delle imprese dalla legge di bilancio 2018.

Quanto ai soggetti beneficiari del credito in parola, è stato chiarito che dello stesso possono beneficiare anche alle imprese artigiane e alle imprese che operano nel settore nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità a quanto previsto dalla disciplina europea in materia di aiuti alla formazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014. Infine, per quel che attiene alle modalità di fruizione del credito d'imposta, si ricorda che lo stesso ha natura automatica. Pertanto, l'impresa matura il beneficio in parola senza dover presentare istanza di accesso allo stesso. Tuttavia, il MEF ha precisato che eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d'imposta potrebbero essere previste dal DM attuativo di prossima emanazione.

Rif. Ministero dell'economia e delle finanze, Webinar 22 febbraio 2018 "Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti"

7. Piani individuali di risparmio: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Il regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria conseguiti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, da persone fisiche residenti in Italia e derivanti dall'effettuazione di specifiche tipologie di investimenti mediante piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), è stato introdotto dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Con la Circolare n. 3/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha reso i seguenti chiarimenti:

- **PIR intestati a minori:** nel caso di PIR intestati a minori, i redditi dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Sul punto la circolare ha precisato che il regime di non imponibilità si applica solo se l'usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato a un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro PIR;
- **Stabile organizzazione e residenza fiscale:** per la corretta applicazione della disciplina agevolativa, spetta al soggetto emittente il compito di certificare i requisiti di esistenza di una stabile organizzazione in Italia e di residenza in determinati Stati delle imprese oggetto di investimento;
- **Strumenti finanziari derivati:** gli strumenti derivati non possono, in linea generale, beneficiare della disciplina dei PIR. Tuttavia, nella circolare si è ulteriormente precisato che negli *Oicr PIR compliant* è comunque possibile utilizzare derivati nell'ambito della quota libera del 30%, all'unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati ("derivati di copertura");
- **Divieto di investimento in Paesi non collaborativi:** le somme o i valori destinati nel PIR non possono essere investiti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il mancato rispetto del divieto implica la decadenza dell'agevolazione;
- **Disinvestimento tramite cessione:** in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni ovvero in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i redditi percepiti sono

soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Le somme dovute a seguito della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i PIR devono essere versate tramite modello F24, con l'utilizzo del codice tributo 1070. Se l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal PIR se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime;

- In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.

Rif. Agenzia delle entrate, Circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E e Risoluzione 9 marzo 2018, n. 21

Imposte indirette

8. Omologazione del concordato preventivo: causa di rettifica della detrazione IVA

L'omologazione definitiva di un concordato preventivo che dispone la riduzione delle somme pagate dal debitore ai propri fornitori a titolo di IVA, costituisce causa al ricorrere della quale è necessario rettificare l'ammontare dell'IVA detratta. Hanno così concluso i giudici unionali, con la sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018, statuendo che l'articolo 185, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/UE, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni.

Rif. Corte di Giustizia UE, sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018

9. Vendite a catena intra-UE: negata la detrazione dell'IVA indebitamente assolta

Nel caso di vendite a catena intra-UE perfezionate con un unico trasporto, del regime di esenzione da IVA può beneficiare soltanto la cessione alla quale è attribuibile il trasporto dei beni fuori dallo Stato membro di cessione. Inoltre, qualora la seconda cessione di una catena di due cessioni, comportanti un unico trasporto intracomunitario, si qualifichi come cessione intra-UE, il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere invocato dall'acquirente finale per detrarre l'IVA erroneamente assolta, sulla sola base del fatto che nelle fatture ricevute le operazioni di cessione siano state erroneamente qualificate come domestiche e non come intracomunitarie. Sono queste le conclusioni alle quali sono giunti i giudici unionali, con sentenza relativa alla causa C-628/16, depositata il 21 febbraio 2018, "Kreuzmayr", confermando in materia un orientamento costante.

Rif. Corte di Giustizia UE, sentenza relativa alla causa C-628/16, depositata il 21 febbraio 2018